



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL PRESIDENTE

Prot. n. 892/C7SAN

Roma, 20 febbraio 2014

Illustre Dott. Graziano Delrio  
Ministro per gli Affari regionali,  
Autonomie e Sport

**SEDE**

Gentile Ministro,

con riferimento al Decreto Legge n. 150/2013 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunitasi in data odierna ha espresso grande preoccupazione in merito al mancato accoglimento di alcuni emendamenti presentati in sede di Conferenza Unificata nella riunione del 23 gennaio 2014, che si allegano, con particolare riferimento a proroghe connesse a: attività intramoenia; ospedali psichiatrici giudiziari; normativa antincendio e rinnovo patente di guida.

Nel merito, considerata l'urgenza e le ricadute nel settore Salute, Si chiede di inserire tali emendamenti nel primo provvedimento utile in corso di conversione.

Nel ringraziarLa dell'attenzione, invio i migliori saluti.

Vasco Errani

Allegato: c.s.

**MATERIA SALUTE**

**Emendamento (Attività intramoenia – libera professione):**

Articolo aggiuntivo

“All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: « entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»”.

Motivazione

Il D.lgs. n. 254 del 2000 ha disposto il finanziamento per il programma dell'attività libero professionale.

La maggior parte degli interventi risulta conclusa e collaudata; restano ancora da completare una minima parte di interventi che hanno avuto oggettive e precise problematiche connesse con l'appalto e l'esecuzione, dovute principalmente alle difficoltà intrinseche delle imprese che, con la crisi economica degli ultimi anni, hanno evidenziato seri problemi di liquidità con ripercussioni sugli approvvigionamenti delle forniture e, in alcuni casi, con il fallimento delle stesse.

**Emendamento (Ex O.P.G.):**

Articolo aggiuntivo

“Al comma 4 dell'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « 1 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 1 aprile 2017»”.

Motivazione

L'art. 3-ter della L. n. 9/2012 stabiliva il 1 febbraio 2013 quale termine ultimo per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Con la legge n. 57/2013 (art. 1 comma 1 lett. b) del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24) il termine di cui sopra è stato sostituito stabilendo altresì che “Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi...”. Nonostante il fatto che le Regioni abbiano presentato, entro i ristretti termini assegnati (15 maggio 2013), i programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie alternative agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le stesse non saranno in grado di poter nemmeno avviare nei pochi mesi rimasti, le procedure di gara per la scelta del progettista e dell'impresa esecutrice dei lavori. Per tale motivo risulta necessaria una proroga di almeno quattro anni per realizzare le strutture alternative agli ex O.P.G. consentendo la chiusura definitiva di quest'ultimi.



### **Emendamento (Antincendio):**

Articolo aggiuntivo

“All'articolo 6 comma 2 del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera c) le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »”.

Motivazione

L'adeguamento delle strutture alla Regola Tecnica per l'antincendio delle strutture sanitarie è previsto da un susseguirsi di normative ed ultimamente normata dal D.L. 13.09.2012 n. 158 art. 6, comma 2. La Commissione Ministeriale per il riesame della Regola Tecnica, già aggiornata nel corso del 2012, ha formulato una nuova proposta, che deve essere sottoposta ai conseguenti pareri tecnici e di trasparenza.

Si presume che il decreto potrà essere emanato nei primi mesi del 2014 e, pertanto, stante ancora il livello di incertezza sulle effettive opere da porre in essere, si chiede una proroga di almeno un anno dalla data di pubblicazione del citato decreto.

### **Emendamento (Rinnovo patente):**

Articolo aggiuntivo

“I termini di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto 15 novembre 2013 “Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente” sono prorogati di un anno”.

Motivazione

Si ritiene necessario procedere ad un differimento delle disposizioni previste che, comunque, hanno necessità di essere sperimentate per le seguenti criticità:

- di natura tecnica (ad es. la mancanza delle attrezzature informatiche necessarie per il corretto funzionamento soprattutto negli ambulatori periferici);
- ulteriore burocratizzazione delle procedure, attribuendo al medico/commissione atti meramente amministrativi, come ad esempio riportare i codici a barre dei bollettini versati dall'utenza;
- allungamento dei tempi di rilascio della certificazione.

